

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI GIORNALISTICI E INFORMATIVI PER GLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

**ALLEGATO 3
CAPITOLATO TECNICO**

PREMESSA

Il presente documento definisce le caratteristiche tecniche minime dei servizi richiesti.

Erogazione di n. 1.960 licenze di un notiziario quotidiano generale in lingua italiana, diffuso almeno 5 giorni su 7, per un minimo di 12 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 1.000 lanci giornalieri dei quali almeno 700 lanci relativi all'Italia ed erogazione di n. 670 licenze di un notiziario quotidiano regionale in lingua italiana avente ad oggetto le Regioni italiane, diffuso 5 giorni su 7, per un minimo di 12 ore di trasmissione al giorno.

Erogazione per n. 6 mesi, rinnovabili fino a un massimo di 36 mesi complessivi, dei servizi di seguito riportati:

- n. 1.960 licenze di un notiziario quotidiano generale in lingua italiana, diffuso almeno 5 giorni su 7, per un minimo di 12 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 1000 lanci giornalieri dei quali almeno 700 lanci relativi all'Italia, esclusi i lanci relativi ai palinsesti televisivi, comprendente i principali fatti e avvenimenti, dall'Italia e dall'estero, relativi a: attività politica e parlamentare, economia, diritto, attività delle istituzioni italiane ed estere, attualità, cronaca, lavoro e politiche sociali, cultura e spettacolo, sport, ambiente e territorio, informazioni concernenti l'attività politica ed istituzionale svolta dagli organi centrali e periferici del Governo.

Il notiziario generale deve assicurare anche la copertura delle principali attività che riguardano il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri ed i Sottosegretari nonché, nel rispetto dei principi statutari dell'aggiudicatario, la diffusione dei comunicati provenienti dalle Amministrazioni centrali dello Stato.

Il notiziario generale deve destinare ampi spazi di informazione alle attività svolte dalle Istituzioni dell'Unione Europea ed ai provvedimenti da esse adottati, con particolare attenzione alle misure e decisioni che comportino implicazioni sociali, economiche e normative per l'Italia. Per tale finalità l'aggiudicatario deve impegnarsi a mantenere n. 1 giornalista presso una delle sedi delle Istituzioni dell'Unione Europea, assicurandone la presenza in occasione di eventi che prevedano la partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Sottosegretari di Stato, del Ministro dell'Economia e Finanze, del Ministro degli Affari Esteri, nonché in occasione di riunioni di particolare rilevanza, degli altri Ministri.

- n. 670 licenze di un notiziario quotidiano regionale in lingua italiana avente ad oggetto le Regioni italiane, diffuso 5 giorni su 7, per un minimo di 12 ore di trasmissione al giorno comprendente fatti e avvenimenti riguardanti ciascun ambito territoriale, oltre a notizie di cronaca politica e parlamentare di interesse regionale, attività delle Giunte e dei Consigli regionali; attività delle amministrazioni locali.

A ciascuna licenza saranno fornite le notizie relative alla sola regione di appartenenza.

Il servizio prevede altresì la consultazione e l'utilizzo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri del materiale fotografico contenuto nell'archivio dell'aggiudicatario, per tutte le necessità dell'attività editoriale svolta in proprio; tale materiale potrà essere pubblicato a corredo di notizie, testi e approfondimenti, all'interno di pubblicazioni informative web, impaginati o elaborati cartacei e informatici, realizzate a cura degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri per fini istituzionali e citando espressamente l'aggiudicatario quale fonte.

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

Il servizio di consultazione del notiziario deve essere assicurato via web 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con password di accesso distinte rilasciate ad ogni utente, oppure, qualora l'utente ne sia in possesso, attraverso idonei sistemi di consultazione multi agenzie.

Devono essere assicurati l'accesso e la consultazione via web 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 dell'archivio delle notizie dell'agenzia pubblicate a partire dalla data di creazione dell'archivio comunicata in sede di offerta e utilizzata per l'attribuzione del punteggio. In caso di previsione di accesso da più dispositivi, tale possibilità dovrà essere consentita a tutte le licenze senza costi aggiuntivi.

L'interfaccia di accesso alle notizie dovrà consentire la ricerca delle stesse in base ad almeno due parametri (ad esempio per data e per materia).

Ogni intervento di qualsiasi natura che si manifestasse necessario per la regolare fruibilità e ricezione dei notiziari e dei servizi nel corso della durata del contratto deve essere attuato entro 2 giorni lavorativi.

In ordine all'esecuzione della prestazione, si precisa che:

1. La commissionaria è tenuta a dare comunicazione a tutti gli utenti, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, della possibilità di fruire, per tutta la durata contrattuale, dei servizi oggetto del contratto stesso. In caso di omissione ritardo o incompletezza della predetta comunicazione, la committente applicherà alla commissionaria una penale fissa di € 500,00 (cinquecento/00) in relazione ad ogni utente.
2. Per ogni giorno di mancato rispetto del numero dei lanci indicato nel contratto, sarà applicata alla commissionaria una penale pari ad € 200,00;

3. Qualora per l'acquisto di licenze aggiuntive non venissero applicati agli utenti gli stessi prezzi praticati alla committente, verrà applicata una penale pari alla differenza del prezzo indicato nel contratto rispetto a quello praticato all'utente.

4. Indipendentemente da quanto stabilito al precedente punto 1, in caso di mancata fornitura della prestazione o comunque di mancata fruibilità dei notiziari o dei servizi per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del codice civile o in alcun modo riconducibili alla commissionaria, la committente in sede di liquidazione dei corrispettivi, previa contestazione all'Agenzia, opererà:

a) per ognuno dei destinatari che non ha fruito del/dei servizio/i, una trattenuta di ammontare pari al pertinente corrispettivo unitario di cui all'art. 2, lettere a) e b) diviso convenzionalmente per i giorni di durata della prestazione pattuita e moltiplicato per i giorni di mancata regolare fruizione della prestazione;

b) per ogni mancata comunicazione concernente la stipula di contratti inerenti l'acquisto di licenze, di cui all'art. 7, comma 1, una trattenuta di ammontare pari ad € 1.000,00 (mille/00);

In caso di trattenuta di cui ai punti a) o b) sarà applicata, inoltre, una penale pari al 60% dell'ammontare complessivo delle trattenute, sino al limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Le trattenute di corrispettivo e le penali come sopra determinate potranno essere applicate anche a valere, in tutto o in parte, sulla liquidazione relativa al/trimestre/i successivo/i a quello in cui si è verificata la mancata fruibilità dei servizi, rilevata anche all'esito dei controlli effettuati dalla committente.

5. Ove l'importo complessivo delle penali raggiunga un ammontare pari al 10% del valore netto del contratto, la committente potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Nel caso di mancata fruibilità dei servizi per un determinato utente, imputabile all'Agenzia, per un periodo complessivamente superiore a 40 giorni, la committente potrà dichiarare risolto il contratto, parzialmente, con riguardo all'utente anzidetto.

6. In caso di mancata fornitura dei servizi dovuta a sciopero dei dipendenti e/o dei giornalisti non sarà applicata la penale di cui al punto 4 - secondo capoverso -, ma solo le trattenute previste al precedente punto 4 lett. a).

7. La commissionaria si obbliga ad adibire all'erogazione del servizio il gruppo di lavoro avente le caratteristiche dichiarate nell'offerta presentata per la partecipazione alla procedura di affidamento. Qualora tale gruppo di lavoro risulti non conforme a quanto dichiarato, la commissionaria è tenuta a ricostituire il gruppo di lavoro come previsto nell'offerta entro 30 giorni dalla richiesta della committente; in mancanza, il contratto sarà risolto con effetto immediato.

8. La committente potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in

merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.